

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale dei medici chirurghi, il combinato disposto dell'art. 6-ter del DLGS 502/1992 e dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche.

Atteso che in base alla menzionata normativa:

- entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della Salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, determina, con uno o più decreti, il fabbisogno di medici chirurghi per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, ai fini della programmazione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai relativi corsi di diploma di laurea e alle scuole di formazione specialistica;
- il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il suddetto parere, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell'articolo 43 del DLGS 368/1999, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Atteso che, ai fini della stipula dell'Accordo Stato-Regioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, al Ministero della salute, il fabbisogno triennale di medici specialisti da formare per il proprio servizio sanitario nazionale;

Visto l'Accordo Stato-Regioni Rep. N. n. 60/CSR del 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014;

Visto il decreto del 10 aprile 2012, con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca determina, per l'anno accademico 2011/2012:

- all'art. 1, il numero di 5.000 medici da ammettere alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, distinte per Ateneo titolare della sede amministrativa e Ateneo titolare di sede aggregata nell'ambito della medesima scuola di specialità interuniversitaria, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2 del DLGS 368/1999;
- all'art. 3, la possibilità di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni, da altri Enti pubblici o comunque acquisiti dalle Università, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra i suddetti contratti statali e i fabbisogni formativi regionali;
- che l'assegnazione dei contratti aggiuntivi alle rispettive scuole di specialità, sarà autorizzata con successivo provvedimento del medesimo Ministero;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1428 dd. 24.4.2012, con la quale è stabilito:

- che, nel caso di Università aggregate, i contratti aggiuntivi regionali sono destinati all'Ateneo sede amministrativa della scuola di specialità medica;
- che i contratti aggiuntivi deliberati dalle Regioni a favore delle Università assegnatarie devono essere comunicati agli Atenei stessi entro e non oltre il 31 maggio 2012;

Dato atto che il fabbisogno formativo regionale di medici da specializzare 2011 non risulta completamente coperto dai contratti statali attribuiti per l'anno accademico 2011/2012 alle scuole di specialità medica delle Università degli Studi di Trieste e di Udine con il suddetto decreto ministeriale del 10 aprile 2012;

Rilevata, quindi, la necessità di attribuire dei contratti aggiuntivi regionali, di cui all'art. 3 del sopracitato provvedimento ministeriale, in corrispondenza delle

specialità mediche di interesse strategico per le azioni attuative del piano sanitario e sociosanitario regionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 11 marzo 2010, n. 465;

Considerata, al riguardo, la collaborazione consolidatasi tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine in ordine alla formazione delle figure sanitarie, che tiene conto del fabbisogno regionale e dei volumi reali e potenziali dell'attività formativa delle due Università, e, con particolare riferimento alle specialità mediche, all'individuazione condivisa dei contratti di specialità aggiuntivi da finanziare annualmente con fondi regionali;

Viste le richieste di finanziamento dei contratti in questione, rappresentate dalle Università degli Studi della regione, giusta nota prot. n. 233 dd. 19.3.2012 a firma del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste e del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine, pervenuta al prot. n. 7414/A del 17.4.2012;

Atteso che in data 27 aprile 2012 si è tenuto il consueto confronto tra la rappresentanza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e delle Presidenze delle Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste e di Udine per condividere, nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali, l'individuazione dei contratti aggiuntivi di che trattasi;

Visto, inoltre, che sulla scorta delle iniziative promosse nei recenti anni accademici, sono pervenute alcune istanze per il finanziamento di contratti aggiuntivi presso scuole di specializzazioni non presenti in regione, al fine di reperire le professionalità necessarie all'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria del FVG, di cui alle seguenti:

- note dell'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" prot. n. 12954 del 25 novembre 2011 e dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 1 "Triestina" n. prot. n. 12132 dd. 15.3.2012, con le quali viene richiesto il finanziamento di un contratto aggiuntivo di specialità medica aggiuntivo in Neuropsichiatria infantile, da assegnare alla scuola di specializzazione dell'I.R.C.C.S. Stella Maris-Calambrone dell'Università di Pisa, quale professionalità indispensabile alla rete dei servizi distrettuali Minori attiva tra l'IRCCS Burlo Garofolo, l'ASS1 e l'ASS 2 "Goriziana", che opera prevalentemente nell'ambito della salute mentale dell'età evolutiva e della disabilità;
- nota dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" n. prot. n. 33410 dd. 25.4.2012, relativamente al finanziamento di un contratto aggiuntivo di specialità medica in Neuropsichiatria infantile da assegnare alla scuola di specializzazione dell'Università di Verona, al fine di reperire, consolidando l'identica iniziativa promossa lo scorso anno accademico, le professionalità indispensabile alle strutture sanitarie rivolte alla presa in carico dei bambini e adolescenti che abbisognano di adeguati e tempestivi interventi;
- nota dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine prot. 85/11 del 19.9.2011, che segnalando l'esigenza di reperire le professionalità necessarie alle Strutture Sanitarie Complesse di Cardiocirurgia impegnate in prestazioni ad elevata complessità assistenziale, chiede il finanziamento di un contratto di formazione specialistica presso la Scuola di Cardiocirurgia dell'Università di Verona;

Viste le lettere di seguito indicate, che attestano l'impegno degli Atenei individuati fuori regione ad includere, nella rete formative delle proprie scuole di specializzazione medica, le strutture delle Aziende del Friuli Venezia Giulia, così come di seguito indicato:

- nota dell'Università di Pisa prot. n. 916/5.27 del 10.5.2012, che attesta

- l'impegno della stessa ad accreditare la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell'I.R.C.C.S "Burlo Garofolo" nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria dell'Università stessa;
- nota dell'Università di Verona prot. n. 23358 dd. 10.5.2012, che attesta l'impegno della stessa ad accreditare le strutture dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" nella rete formativa della scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile dell'Ateneo medesimo;
 - nota dell'Università di Verona prot. n. 23357 dd. 10.5.2012, che attesta l'impegno della stessa ad accreditare le strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine nella rete formativa della scuola di specializzazione in Cardiocirurgia dello stesso Ateneo;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 è stato determinato, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 il trattamento economico annuo relativo al contratto di formazione specialistica, il cui ammontare complessivo lordo è di € 25.000,00.- per i primi due anni di corso e di € 26.000,00.- per i tre o quattro anni successivi, a seconda della scuola di specialità;

Preso atto che la copertura finanziaria per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali in argomento è garantita dagli stanziamenti previsti per le attività finalizzate e/o delegate del Fondo sanitario regionale;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare, nell'anno accademico 2011/2012, il finanziamento complessivo di 15 (quindici) contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici, di durata quinquennale, indicando le scuole di specialità mediche cui attribuire i predetti contratti, sia presso le Università degli Studi di Trieste e di Udine, sia presso gli Atenei fuori regione;
- di autorizzare l'I.R.C.C.S e le due Aziende sanitarie sopra menzionati a stipulare apposite convenzioni con gli Atenei delle Scuole di specializzazione medica individuate, al fine di porre in atto gli adempimenti relativi all'accREDITAMENTO delle proprie strutture presso le scuole di specializzazione e alla liquidazione del relativo contratto di specialità medica;

Su proposta del Presidente della Regione

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di autorizzare la concessione di complessivi 15 (quindici) contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici per l'a.a. 2011/2012, da corrispondere agli Atenei titolari della sede amministrativa della Scuola stessa, così come specificato alle seguenti Tabelle 1 e 2:

Tabella 1 - scuole di specialità e sedi aggregate attive presso gli Atenei della regione

SPECIALITA' MEDICA	Contratti aggiuntivi regionali da attribuire all'Università di TRIESTE	Contratti aggiuntivi regionali da attribuire all'Università di UDINE	Contratti aggiuntivi regionali da attribuire ad altre Università fuori regione
Anatomia patologica		1	
Chirurgia generale	1		
Malattie appar. cardiovascolare	1		

Igiene e medicina preventiva		1	
Medicina del Lavoro	1		
Neurologia		1	
Pediatria	2		
Oncologia		1	
Radiodiagnostica		1	
Chirurgia plastica	sede aggregata	sede aggregata	1 Univ. di Verona ; sede amministrativa
Malattie infettive		Sede aggregata	1 Univ. di Verona

Tabella 2 - scuole di specialità non presenti in FVG:

Neuropsichiatria infantile	Convenzione I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo"	1 Univ. di Pisa
Neuropsichiatria infantile	Convenzione A.S.S. "Medio Friuli" 4	Univ. di Verona
Cardiochirurgia	A. O. U. "S. M. Misericordia" di Udine	Univ. di Verona
Totale contratti	5	5

2. Con riferimento ai contratti di specializzazione specificati alla Tabella 2 del precedente art. 1, di autorizzare l' I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo", l' A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" e l'Azienda Ospedaliero Universitaria "S. M. Misericordia" di Udine a stipulare le rispettive convenzioni con le Università di Pisa e di Verona, al fine perfezionare l'inserimento delle proprie strutture sanitarie nella rete formative delle Scuole di specialità medica indicate in tabella, nonché a regolamentare la liquidazione annuale dei contratti di specialità medica quinquennale.
3. Di prevedere che la liquidazione annuale del finanziamento di cui all'art. 1 è disposta ad avvenuta presentazione degli atti giustificativi da parte degli Atenei di Trieste e di Udine, mentre nelle Convenzioni con le Università fuori regione, soggette ad approvazione con successiva delibera giunta, saranno definite le modalità di rendicontazione da parte degli Atenei stessi.
4. La copertura finanziaria per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'art. 1 è garantita dagli stanziamenti previsti per le attività finalizzate e/o delegate del Fondo sanitario regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE